



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
E-Mail [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 268 TFT 19**  
**DEL 08 GENNAIO 2015**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE**

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

**AFFARI GENERALI Fax 091-6808498**

Giattino Fabio 091 6808 422 [sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)  
Lo Nigro Aldo 091 6808 421 [sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)  
Porzio Franco 091 6808 438

**ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497**

Costantino Wanda 091 6808 405 [attivitaaagonistica@Indsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaaagonistica@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498**

Cusimano Giusy 091 6808 419 [sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)  
[sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498**

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424 [settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)  
[settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Fax 091 6808462**

[Tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:Tribunalefederalesicilia@lnd.it) [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Fax 091 6808462**

[corteappellosicilia@lnd.it](mailto:corteappellosicilia@lnd.it) [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498**

Giannopolo Calogero 091 6808 408 [sicilia.amministrazione@lnd.it](mailto:sicilia.amministrazione@lnd.it)  
Lo Iacono Lia 091 6808 428 [sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496**

Boatta Simona 091 6808 463 [sicilia.giudicesportivo@lnd.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@lnd.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>SEGRETERIA</b> Fax 091 6808497
-----------------------------------

Gatto Maria	091 6808 409	<a href="mailto:gatto@Ind.it">gatto@Ind.it</a> <a href="mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it">gatto@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)
Cinquemani Francesco	091 6808 425	<a href="mailto:sicilia.segreteria@Ind.it">sicilia.segreteria@Ind.it</a> <a href="mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)
Lo Sicco Laura	091 6808 440	<a href="mailto:crInd.sicilia01@figc.it">crInd.sicilia01@figc.it</a> <a href="mailto:sicilia.segreteria@Ind.it">sicilia.segreteria@Ind.it</a>

**COMMISSARI DI CAMPO**

Lo Sicco Laura	091 6808 440	<a href="mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it">laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)
----------------	--------------	--

<b>SETTORE TECNICO</b> Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni	091 6808 433	<a href="mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it">sicilia.settoretecnico@Ind.it</a>
----------------	--------------	--

<b>TESSERAMENTO LND</b> fax 091 6808498
---

Cutrera Giovanni	091 6808 410	<a href="mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it">sicilia.tesseramento@Ind.it</a>
Sconzo Giulio	091 6808 423	<a href="mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it">sicilia.tesseramento@Ind.it</a> <a href="mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)

<b>UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE</b> Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio	091 6808 406	<a href="mailto:sicilia.dr5@Ind.it">sicilia.dr5@Ind.it</a>
Mendola Paolo	091-6808 475	<a href="mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)

<b>UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE</b> Fax 091 6808498
---

Mistretta Giuseppe	091 6808 473	<a href="mailto:sicilia.femminile@Ind.it">sicilia.femminile@Ind.it</a>
Cutrera Giovanni	091 6808 410	<a href="mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it">femminile@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

### DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### **DEFERIMENTI**

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento dell' Avv. Giulia Saitta per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 08 gennaio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimento n°511/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.D. Calcio Aci San Filippo (matr. 740014)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Rapisarda Fabio

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/11/2014 prot. 11.412 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire, nei termini a difesa, le certificazioni mediche dei calciatori deferiti, Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle difese trasmesse ed acquisite agli atti del procedimento, si rimette alle decisioni del Collegio Giudicante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti ed in accoglimento della richiesta del rappresentante della Presidenza Federale, dispone il proscioglimento di tutte le parti e la comunicazione del presente provvedimento alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°512/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.D. Libertas 2010 (matr. 740363)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Mercato Diego

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/11/2014 prot. 11.413 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno fatto pervenire note difensive allegando copia del certificato medico al calciatore Piazza Stefano, tesserato nel mese di dicembre 2013 e adducendo giustificazioni relative all'omissione riguardante il calciatore Curto Pancrazio.

Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle note difensive acquisite al procedimento, ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Ammenda di € 100,00 a carico della società deferita;

Inibizione per mesi tre a carico del tesserato deferito;

Ammonizione con diffida a carico del solo calciatore Curto Pancrazio e, per il calciatore Piazza Stefano, rimettendosi alle decisioni del Collegio Giudicante.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore Curto Pancrazio a nulla rilevando che lo stesso sia stato tesserato nella parte finale del campionato 2013-2014. Permane infatti l'obbligo di certificazione medica che, giova evidenziare, è imposta sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento del calciatore Piazza Stefano e applica:

l'ammenda di € 50,00 a carico della società A.C.D. Libertas 2010 (matr. 740363);  
 l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mercato Diego;  
 l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Curto Pancrazio, tesserato per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°513/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Accademia Empedoclina SPD (matr. 930596)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. La Mantia Armando

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/11/2014 prot. 11.414 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Ammenda di € 1.700,00 a carico della società deferita;

Inibizione per mesi sei a carico del tesserato deferito;

Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 850,00 a carico della società A.S.D. Accademia Empedoclina SPD;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Mantia Armando;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amato Pietro, Arrigo Riccardo, Di Giovanni Andrea Maria, Di Salvo Andrea Antonio, Farruggio Calogero, Ferrara Giovanni, Gallo Gianluis, Gibilaro Gabriele, Loggia Giuseppe, Monachello Gaetano, Morreale Giovanni,

Passarello Giulio, Piazza Valerio, Piraneo Salvatore, Pullara Salvatore, Scuderi Gianluca, Zambito Giuseppe, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°514/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. S. Sebastiano (matr. 47020- cessate attività con provv. del 04/09/2014)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Napoli Antonio

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Eccellenza 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/11/2014 prot. 11.415 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;

Inibizione per mesi tre a carico del tesserato deferito;

Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che la Società A.S.D. S. Sebastiano ha cessate le attività con provv. del 04/09/2014, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Napoli Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Avola Sebastiano, Mento Davide, Saraceno Leandro, tutti tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°515/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Santangirolese (matr. 930577)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Spinella Mario

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12/11/2014 prot. 11.416 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Ammenda di € 200,00 a carico della società deferita;

Inibizione per mesi tre a carico del tesserato deferito;

Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Santangiolese;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Spinella Mario;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arasi Massimiliano, Domianello Masi Tindaro, tutti tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia l'08 gennaio 2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**